

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

Marzo 2024

Informative e news per la clientela di studio

Le news di marzo	2
Aliquote contributive Inps 2024 per artigiani e commercianti	4
Scade il 16 marzo la tassa di cc. gg. sui libri sociali per l'anno 2024	6
Il modello Eas per gli enti associativi tra esclusioni e obblighi di presentazione	8
Convertito il milleproroghe	10
Bonus pubblicità 2024, al via la prenotazione	14
Ravvedimento dichiarazione Imu possibile anche oltre i 90 giorni	15
Chiusura dei bilanci 2023: operativa la sospensione degli ammortamenti	17
Proroga al 4 aprile 2024 per le comunicazioni telematiche inerenti le spese sugli immobili sostenute nel 2023	19
Semestralizzazione invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: arriva il Decreto che fissa le scadenze a regime	21
Riforma dello sport: arrivano il nuovo regolamento ras e l'elenco delle mansioni per il lavoro sportivo	22
Il Concordato preventivo biennale	25

I formulari

Fac simile verbale di assemblea deserta	29
---	----

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023	31
Bollette doganali: come scaricare il prospetto di riepilogo per detrarre l'Iva	35

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 marzo al 15 aprile 2024	40
--	----



Via Cremona, 28 - 46100 Mantova
T. 0376 380010 - F. 0376 384940

Via Borrini, 2 - 46010 Commessaggio
T. 0376 98466 - F. 0376 98521

Informative e news per la clientela di studio

DEDUCIBILE IL COSTO DEGLI ABITI

Con sentenza della CGT Lombardia n. 468 del 12 febbraio 2024 è intervenuta ammettendo la deducibilità dei costi sostenuti per l'abbigliamento da parte dei *fashion influencer*.

(CGT di II grado Lombardia, n.468 del 12 febbraio 2024)

LIMITE MASSIMO SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO SU GALLERIE COMMERCIALI

Sono stati pubblicati dal Ministero dei trasporti 2 bandi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il primo, che è aperto dal 4 al 22 marzo 2024, ha uno stanziamento di 25 milioni di euro e prevede contributi per l'acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati. L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare 550.000 euro. Il secondo bando, invece, mette a disposizione 5 milioni di euro per iniziative di formazione o aggiornamento professionale da svolgersi nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2024. Domande dal 14 marzo 2024 al 15 aprile 2024.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 51/E/2024)

APPROVATO L'ELENCO DELLE MANSIONI

E' stato pubblicato il 21 febbraio 2024, sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza CdM, il primo elenco approvato delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva come previsto dalla riforma dello sport.

(sito dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri)

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CERTIFICATORI DEI CREDITI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

Il Ministero delle imprese e del *made in italy*, con Decreto Direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e *design*, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le pmi e il *made in italy*.

(Mimit - Decreto Direttoriale del 21 febbraio 2024)

BANDO ISI 2023

Pubblicato il calendario completo della procedura Inail per i contributi a fondo perduto del Bando ISI 2023 per interventi per sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

(sito Inail)

SCISSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Con risposta a istanza di interpello n. 53/E/2024 l'Agenzia delle entrate chiarisce che non costituisce causa di disapplicazione della norma sulla non operatività per un determinato periodo fiscale le condizioni avverse di mercato.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 53/E/2024)

FRODI IVA NEL SETTORE DEL COMMERCIO DEI VEICOLI

Con la circolare n. 3/E/2024 l'Agenzia delle entrate chiarisce diversi aspetti delle novità introdotte su imposte indirette contenute nella Manovra 2024, nel c.d. Decreto Anticipi e nel c.d. Decreto salva infrazioni. In particolare, per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stata estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 3/E/2024)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2024 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024 l'Inps ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2024.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a 18.415 euro. Va ricordato che per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a 91.680 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e a 119.650 euro per tutti gli altri.

Il contributo minimale per il 2024 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.427,04 euro	4.515,43 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.371,80 euro	4.460,19 euro

Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef relativamente al periodo di imposta 2024 in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 55.008 euro	24%	24,48%
	da 55.008 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 55.008 euro	23,70%	24,18%
	da 55.008 euro	24,70%	25,18%



È prevista una riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso una delle gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2023 e degli acconti per il periodo di imposta 2024 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2023 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2024 devono essere versati entro il 1° luglio 2024 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2024 deve essere versato entro il 2 dicembre 2024;
- i 4 importi fissi di acconto per il 2024 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione "*Dati del mod. F24*" cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Informative e news per la clientela di studio

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2024

Il prossimo 16 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di sabato) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2024.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla CCIAA (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2024, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

IL MODELLO EAS PER GLI ENTI ASSOCIATIVI TRA ESCLUSIONI E OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE

Come è noto, alla mancata trasmissione del modello EAS (adempimento previsto dall'articolo 30, comma 1, D.L.185/2008) consegue non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall'articolo 148, Tuir (e in via correlata dall'articolo 4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva) e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati.

I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le società di capitali sportive dilettantistiche alle quali *per relationem* è stato concesso (pur con qualche perplessità nel comparto Iva) di beneficiare della descritta agevolazione. Tuttavia, di recente, l'avvento delle 2 Riforme del Terzo settore e dello sport ha modificato l'aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con alcune considerazioni che devono essere svolte in ragione della non completa attuazione delle medesime.

Enti del Terzo settore

In attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) il Legislatore ha introdotto l'articolo 94 comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per i soggetti che assumono la qualifica di ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi.

In considerazione della intervenuta operatività del Runts a far data dal 23 novembre 2021 ma anche del fatto che la disapplicazione dell'articolo 148, Tuir non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea, non è a oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, Tuir possano pacificamente ritenersi esonerati dall'obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello sia quelli successivi).

Si ritiene, pertanto, che fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i soggetti già iscritti al Runts che applicano la richiamata agevolazione sia comunque opportuno consigliare la presentazione telematica del modello EAS all'Agenzia delle entrate.

Sodalizi sportivi dilettantistici

Con il secondo dei Decreti correttivi del D.Lgs. 36/2021 – il recente D.Lgs. 120/2023 – gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RAS non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS. È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell'articolo 6, D.Lgs. 39/2021 che testualmente recita:

"Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'art. 30".

In considerazione della entrata in vigore della disposizione con effetto dal 5 settembre 2023, se è chiaro che le realtà sportive dilettantistiche costituite a partire dalla predetta data non saranno più interessate dall'adempimento, non è altrettanto chiaro se coloro che sono già costituiti debbano o meno provvedere entro il prossimo 2 aprile 2024 (in quanto il 31 marzo è festivo) alla trasmissione del modello EAS in relazione alle variazioni intervenute nel 2023 (quanto meno fino al 4 settembre) rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS.

Posto che su questo tema sarebbe opportuno avere una conferma ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche in ragione della facile compilazione del modello (si ricorda che i sodalizi sportivi dilettantistici hanno avuto accesso alla modalità di compilazione c.d. "semplificata") si ritiene prudentiale procedere entro il prossimo 2 aprile 2024 (il 31 marzo cade su giorno festivo) alla trasmissione dello stesso nel caso di variazioni intervenute sino al 4 settembre 2023.

Informative e news per la clientela di studio

CONVERTITO IL MILLEPROROGHE

Il D.L. 215/2023, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, e ribattezzato c.d. Milleproroghe è stato convertito con L. 18/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 3, comma 3	Divieto emissione fattura elettronica per i sanitari Intervenendo sull'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, viene prorogato anche per il 2024 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari.
Articolo 3, comma 4	Proroga dei termini di cessazione dei giudici tributari Intervenendo sull'articolo 3, comma 6, D.L. 198/2022, che a sua volta interveniva sull'articolo 8, comma 1, L. 130/2022, vengono prorogati di un ulteriore anno i termini relativi alla cessazione dei componenti delle CGT di I e di II grado.
Articolo 3, comma 4-bis	Credito di imposta quotazione pmi In sede di conversione in legge viene previsto che il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 89, L. 205/2017, competente alle pmi che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, fino a un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 3, comma 6	Proroga termini notifica I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, L. 311/2004, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, L. 234/2021, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, L. 212/2000, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti <i>de minimis</i> non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti <i>ad hoc</i> previsti dall'articolo 10, comma 6, Regolamento di cui al Decreto Mise 115/2017.
Articolo 1, comma 12-undecies	Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento In sede di conversione in legge viene previsto che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022, inerenti la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali,

	si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 29 febbraio 2024 e non si dà luogo a rimborso.
Articolo 3, comma 12-duodecies	Anche per i bilanci 2023 confermata la possibilità delle assemblee a distanza In sede di conversione in legge viene modificato il termine di cui all'articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, viene prorogata fino al 29 aprile 2024 la possibilità di procedere allo svolgimento dell'assemblea da remoto.
Articolo 3, comma 12-terdecies-12-quaterdecies	Agevolazione prima casa under 36 Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, D.L. 73/2021, si applicano anche nei casi in cui, entro del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dall'articolo 64, comma 7, D.L. 73/2021.
Articolo 3-bis	Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 Viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, D.L. 61/2023, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.
Articolo 13, comma 1	Rinvio controlli regolarità DURC Viene sostituito l'articolo 78, comma 1-quater, D.L. 18/2020, stabilendo che in considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi

	metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, e al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le Amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-<i>quinquies</i>, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.
Articolo 13, comma 2	Proroga dell'agevolazione per l'acquisto dei terreni nelle zone colpite dalla Xylella Viene prorogata anche per il 2024 la previsione prevista dall'articolo 8-<i>ter</i>, comma 2-<i>bis</i>, D.L. 27/2019, ai sensi della quale, con il fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a 5 ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.
Articolo 13, comma 3	Revisione macchine agricole Con il fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015, sono prorogati: - per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024; - per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025.
Articolo 13, comma 3- <i>bis</i>	Proroga esenzione redditi fondiari Viene modificata la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, stabilendo che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli Ipa iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0%; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%; c) oltre 15.000 euro, 100%.
Articolo 14, comma 2- <i>quater</i>	Lavoratori sportivi Viene previsto che sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-<i>quater</i>, D.Lgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche

	dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, comma 2, D.P.R. 600/1973, quando l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
Articolo 17-ter	Proroga delle agevolazioni per la ZFU Sisma Centro Italia Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella ZFU di cui all'articolo 46, D.L. 50/2017, le agevolazioni consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione Imu per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana sono concesse per l'anno 2024.

Informative e news per la clientela di studio

BONUS PUBBLICITÀ 2024, AL VIA LA PRENOTAZIONE

Il *bonus* pubblicità è disciplinato dall'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, ed è entrato a regime dal 2023. L'agevolazione è subordinata al valore incrementale non inferiore all'1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell'anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti *de minimis*. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito. Possono beneficiarne:

- imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

Per poter accedere alla agevolazione occorre dapprima richiederne l'accesso attraverso una prenotazione, in scadenza il 31 marzo (quest'anno cadendo di domenica 2 aprile) dell'anno di riferimento, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposita procedura accessibile dalla sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Spid, Cns o Cie.



Sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e sul sito dell'Agenzia delle entrate sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione.

Il Dipartimento, conclusa l'istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il *tax credit* con l'indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, coloro che risulteranno inclusi nell'elenco dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, nel 2025, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante quanto realmente realizzato nell'anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione.

2 aprile 2024	Scadenza prenotazione	area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare"
9 gennaio – 9 febbraio 2025	Attestazione investimenti effettuati	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

Successivamente il dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo "6900".

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IMU POSSIBILE ANCHE OLTRE I 90 GIORNI

Nei recenti *forum* con la stampa specializzata, il Mef ha fornito una interessante indicazione riguardante il termine e la modalità per definire le sanzioni relative al ritardo di presentazione della dichiarazione Imu: secondo il Ministero, la dichiarazione risulta ravvedibile anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza naturale.

Il ravvedimento della dichiarazione Imu

La possibilità di sanare la ritardata presentazione della dichiarazione Imu oltre i 90 giorni è oggetto da tempo di dibattito in dottrina.

A tal proposito la posizione più consolidata in dottrina voleva che la violazione riguardante l'omessa presentazione della dichiarazione potesse essere sanata solo se la dichiarazione risultava trasmessa entro 90 giorni dal termine ordinario, ed entro il medesimo termine fossero eseguiti anche i versamenti per perfezionare il ravvedimento (quindi con il versamento della relativa sanzione ridotta).

Questa posizione era sostenuta alla luce del fatto che in generale per i tributi erariali vale il principio secondo cui la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza deve considerarsi valida (fermo restando le sanzioni tributarie irrogate per il ritardo), mentre la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni va qualificata come omessa; al riguardo dispone l'articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 in tema di imposte dirette e il successivo articolo 8, comma 6, D.P.R. 322/1998 in materia Iva.

Anche nelle istruzioni alla compilazione del modello Imu non si scorge alcuna preclusione in tal senso; anzi, si legge:

"La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso".

Tale formula decisamente di ampia portata pareva lasciare spazio alla possibilità di ritenere che la dichiarazione potesse presentarsi anche dopo il decorso di 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione (con riduzione della sanzione da 1/8 a 1/6).

Non si deve però dimenticare che nella circolare n. 1/DF/2013 viene richiamata unicamente la possibilità di ravvedere l'omessa dichiarazione Imu solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, senza prendere in alcuna considerazione l'ipotesi di presentazione della dichiarazione oltre tale termine.

A favore della possibilità di ravvedere l'omessa dichiarazione anche oltre il termine dei 90 giorni si è espresso il Mef: in materia di tributi locali viene affermato, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l'omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali.

Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, il Mef ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (ossia la disposizione che regola il ravvedimento operoso).

In concreto, quindi, occorre operare come segue:

- se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997, con riduzione a 1/10 della sanzione ordinaria (nel caso di imposta correttamente versata, la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è pari a 50 euro, quindi la sanzione ridotta risulta essere 5 euro);
- in caso contrario, ossia qualora la presentazione avvenga successivamente a tale termine, potranno essere applicate le riduzioni delle sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (quindi con riduzione pari a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda di quanto tempo è trascorso dall'irregolarità).

CHIUSURA DEI BILANCI 2023: OPERATIVA LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

In vista della chiusura dei bilanci 2023, occorre ricordare l'operatività di alcune disposizioni che per gli scorsi esercizi erano state introdotte per contenere gli effetti negativi sui conti delle imprese derivanti dalla crisi pandemica.

In particolare, per il 2023 continua a operare la possibilità di sospendere gli ammortamenti in deroga alle previsioni civilistiche, mentre non è più possibile sospendere le operazioni di copertura e ricapitalizzazione nel caso in cui il risultato 2023 risulti essere in perdita e vada a intaccare il patrimonio sociale.

Sospensione ammortamenti

Per migliorare sotto il profilo economico i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi derivante dalla pandemia, da alcuni anni opera una disposizione che consente di ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali: tale disposizione venne introdotta dall'articolo 60, comma 7-bis e ss., D.L. 104/2020 ed è stata più volte prorogata per gli esercizi successivi.

La possibilità di sospendere gli ammortamenti è stata estesa anche al bilancio 2023 a opera del D.L. 198/2022, senza riferimenti alla crisi pandemica, risultando quindi applicabile anche nel caso di difficoltà economiche dell'impresa derivanti da motivi differenti (ad esempio, conflitti internazionali ovvero costi di approvvigionamento di materie prime ed energia).

Le imprese che dovessero decidere di utilizzare tale previsione, nei fatti, rinverranno al futuro lo stanziamento a Conto economico della quota di ammortamento teoricamente imputabile al 2023 ed è richiesto lo stanziamento di una riserva nel patrimonio netto, attingendo rispettivamente:

- dall'utile dell'esercizio 2023, se capiente;
- dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;
- dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.

Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell'ammortamento dei beni (e in particolar modo sino a che sarà assorbita la quota rinviata), ovvero sino al momento della loro vendita.

Per l'applicazione della deroga nel bilancio 2023, il D.L. 198/2022 non pone limitazioni e quindi parrebbe che la sospensione possa essere applicata sia da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza, sia da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi (in modo totale o parziale) nei precedenti esercizi.

In merito alla fruibilità di tale ipotesi di sospensione, occorre effettuare delle considerazioni alla luce delle indicazioni fornite con il Principio contabile Oic 9 (le ragioni che hanno indotto la società ad applicare la deroga devono essere indicate in Nota integrativa) e occorre ponderare gli effetti sul presupposto della continuità aziendale.

Ai fini fiscali, la norma stabilisce la possibilità di dedurre comunque tale costo, anche se non stanziato a Conto economico dell'anno: l'Agenzia delle entrate ha confermato che tale deduzione (mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) risulta facoltativa e non obbligatoria.

Copertura perdite

Le perdite emerse nei bilanci, qualora di importo superiore al terzo del capitale sociale, normalmente impongono:

- quando la perdita non riduce il capitale al di sotto del minimo legale il monitoraggio della situazione nell'anno successivo, nell'attesa della riduzione della perdita. In caso negativo, i soci dovranno intervenire per la ricapitalizzazione;
- quando la perdita riduce il capitale al di sotto del minimo legale occorre intervenire per ricapitalizzare la società, trasformare la società in un tipo che non richiede una misura di capitale minimo (società di persone), ovvero, nel caso di indisponibilità dei soci alle 2 soluzioni precedenti, porre la società in liquidazione.

Negli ultimi anni, era stata prevista una disciplina derogatoria (contenuta nell'articolo 6, D.L. 23/2020) che consentiva ai soci di differire le scelte in merito a tali forme di reazione al momento di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (sino a tale momento, la società può continuare a funzionare normalmente); essa aveva riguardato, oltre il bilancio 2020, anche i successivi bilanci 2021 e 2022.

Tale disposizione non è stata prorogata e quindi non risulta applicabile al bilancio 2023, con la conseguenza che nel caso di esercizio che chiude in perdita si devono attivare le ordinarie disposizioni civilistiche per la copertura di detta perdita.

Informative e news per la clientela di studio

PROROGA AL 4 APRILE 2024 PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE INERENTI LE SPESE SUGLI IMMOBILI SOSTENUTE NEL 2023

Con 2 provvedimenti del 21 febbraio 2024 l'Agenzia delle entrate ha prorogato dal 18 marzo 2024 al 4 aprile 2024 il termine per:

- inviare le comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020 relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022;
- inviare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali: vengono, inoltre, fornite delle indicazioni sulla modalità di compilazione della comunicazione nei casi di cessione del credito o sconto in fattura.

Il provvedimento n. 53159 del 21 febbraio 2024 consente ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggior lasso di tempo (fino al 4 aprile 2024) per trasmettere le comunicazioni delle opzioni inerenti le spese 2023 e le rate residue di spese sostenute negli anni precedenti. La norma consente di fruire per gli interventi sugli immobili, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione Irpef/Ires spettante, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;
- b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.

Il provvedimento n. 53174 del 21 febbraio 2024 proroga al 4 aprile 2024 il termine per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi su parti comuni di edifici residenziali. Sono, inoltre, approvate le nuove specifiche tecniche per comunicare le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, *bonus* barriere architettoniche, *bonus* mobili e *bonus* verde relativi alle parti comuni condominiali.



Viene introdotta, a decorrere dalle comunicazioni relative al 2023, una novità: gli amministratori di condominio, tenuti all'obbligo in oggetto, sono esonerati dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui tutti i condomini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. Qualora, invece, anche uno solo dei condomini fruisca della detrazione di imposta per un intervento, andranno trasmessi i dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell'anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condomini l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Convertito in legge il D.L. 212/2023

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 che ha introdotto alcune misure in riferimento agli articoli 119, 119-ter e 121, D.L. 34/2020.

In particolare, le principali novità sono:

- la possibilità di non perdere la detrazione indiretta (mediante cessione del credito o sconto in fattura) per i SAL già effettuati nel caso in cui le opere inerenti il c.d. *superbonus* non siano completate alla data del 31 dicembre 2023. In relazione a tale casistica, viene introdotto anche un contributo per i soggetti (nei condomini) con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese da sostenere tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che abbiano raggiunto un SAL non inferiore al 60%;

- il restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche le cui spese sono detraibili al 75% ai sensi dell'articolo 119-ter, D.L. 34/2020. Per gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119-ter, D.L. 34/2020, iniziati dalla data 30 dicembre 2023 in avanti, non è più possibile esercitare le opzioni di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).

Si segnala che a oggi non è ancora stato pubblicato l'atteso Decreto Mef che definisca i criteri e le modalità di erogazione del contributo per i condomini a basso reddito.

SEMESTRALIZZAZIONE INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: ARRIVA IL DECRETO CHE FISSA LE SCADENZE A REGIME

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014 il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni relative alle spese sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e Redditi persone fisiche). I dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute durante l'anno devono quindi essere trasmessi al citato Sistema TS.

Con una modifica apportata dall'articolo 12, D.Lgs. 1/2024 (c.d. *"Decreto Adempimenti"*), in attuazione della Legge delega di Riforma fiscale (L. 111/2023) al fine di tenere conto delle istanze avanzate dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali, dagli operatori e dagli intermediari, è stato disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata - a partire dal 1° gennaio 2024 - dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con un Decreto Mef.

Viene di fatto eliminato l'obbligo (mai entrato in vigore) dell'invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Vale anche la pena ricordare che con l'articolo 4-*quiquies*, comma 3, D.L. 145/2023 convertito dalla L. 191/2023 è stato soppresso il secondo periodo del comma 6-*quater*, articolo 2, D.Lgs. 127/2015 al fine di eliminare la prevista obbligatorietà - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria tramite i registratori telematici.

Prima con la nota n. 25214 del 1° febbraio 2024 l'Agenzia delle entrate ha determinato i termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e poi con il Decreto Mef 8 febbraio 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 dello scorso 19 febbraio) vengono definiti - a partire dalle trasmissioni di dati relative all'anno 2024 - i seguenti termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria:

- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel I semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel II semestre dell'anno precedente.

Viene altresì previsto dal D.M. 8 febbraio 2024 che la trasmissione delle spese veterinarie deve essere effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute.

RIFORMA DELLO SPORT: ARRIVANO IL NUOVO REGOLAMENTO RAS E L'ELENCO DELLE MANSIONI PER IL LAVORO SPORTIVO

A piccoli passi la Riforma dello sport, attuata con ben 5 Decreti delegati a inizio 2021, sta mettendo in fila i suoi tasselli.

In data 29 gennaio 2024, infatti, è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito RAS), disciplinato dalle norme contenute nel D.Lgs. 39/2021 mentre, più di recente, Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza CdM ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021, che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.

Vediamo, in sintesi, il contenuto dei 2 provvedimenti e gli effetti che produrranno nell'operatività dei sodalizi sportivi dilettantistici.

Nuova versione (la terza) del Regolamento RAS

Rispetto alla seconda e precedente versione del 27 marzo 2023 vengono apportati rilevanti interventi per adeguarne il contenuto alle modifiche nel frattempo apportate ai DD.LLgs. 36/2021 e 39/2021. Una delle novità di maggior interesse riguarda la procedura semplificata di riconoscimento della personalità giuridica che le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) potranno ora ottenere tramite l'iscrizione al RAS mediante l'intervento del notaio, che per tale procedura si avvarrà dell'apposita piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.

All'articolo 11 del nuovo Regolamento vengono disciplinate 2 distinte procedure a seconda delle seguenti situazioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al RAS dotandosi contestualmente della personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche già iscritte al Registro quali associazioni non riconosciute e che intendono successivamente acquisire il riconoscimento della personalità giuridica.

Nella fattispecie descritta alla precedente lettera a) il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto, verificata la sussistenza dei necessari requisiti, trasmette la documentazione agli Organismi sportivi affilianti e la deposita entro 20 giorni presso il Registro, in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita dal Notariato.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro, tramite l'apposita piattaforma, l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Il Regolamento indica poi gli ulteriori documenti - rispetto a quelli richiesti in fase di iscrizione - necessari all'attivazione della procedura di riconoscimento e cioè il rendiconto economico

finanziario, i verbali delle deliberazioni che modificano gli statuti, la composizione degli organi statutari oppure la sede legale (sempre che dei verbali non se ne sia interessato direttamente il notaio).

Da ultimo, il tassello più importante e che richiederà l'intervento di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (articolo 14, D.Lgs. 39/2021): la redazione di una perizia giurata di stima - non anteriore a 120 giorni - che attesti il possesso del patrimonio minimo in misura non inferiore ai 10.000 euro normativamente previsti.

L'altro elemento di novità che contraddistingue la nuova versione del Regolamento RAS è descritto nell'articolo 6 del documento e in particolare dal comma 2 e seguenti della citata disposizione.

Con un procedimento ben descritto nei dettagli (e che prevede la formazione del silenzio assenso del Dipartimento dello sport in caso di esaustive integrazioni alla domanda presentate dall'ente richiedente) sarà, infatti, possibile ottenere il riconoscimento di attività sportive che non rientrano tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, ma che comunque rispettano i criteri contenuti nella definizione di sport di cui all'articolo 2, lettera nn), D.Lgs. 36/2021. Qualora l'ente richiedente, per lo svolgimento di detta attività sportiva "non codificata" non risulti affiliato ad alcun Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) dovrà provvedere in autonomia agli adempimenti richiesti dal Regolamento.

Il mansionario degli "ulteriori" lavoratori sportivi

Secondo quanto previsto nel primo periodo dell'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021:

"È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato".

Tuttavia, nel successivo secondo periodo del citato comma 1 viene ulteriormente aggiunto che:

"È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali".

È con il successivo comma 1-ter, articolo 25, D.Lgs. 36/2021, che viene disciplinato l'iter di approvazione del provvedimento con il quale appunto vengono previste le "ulteriori" mansioni che potranno beneficiare delle norme di favore riguardanti il lavoro sportivo. In particolare, lo stesso recita che:

"Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente".

Ed è quindi con il D.P.C.M. firmato lo scorso 26 gennaio 2024 dal Ministro Abodi che vengono finalmente definite le figure che, oltre all'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, potranno ritenersi a tutti gli effetti "lavoratori sportivi" con quanto ne consegue.

A tal proposito preme rilevare che le figure svolgenti:

"le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva" sono direttamente definite "in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche".

Oltre a non considerare alcune Federazioni Sportive Nazionali (per le quali quindi si dovrà per ora fare ancora riferimento alle sole categorie "tipiche" di lavoro sportivo), nel citato D.P.C.M. manca un riferimento diretto ai provvedimenti emanati dai singoli enti di promozione sportiva (che come è noto hanno una natura multidisciplinare, affiliando sodalizi sportivi dilettantistici nelle più svariate discipline sportive) i quali – per definire le mansioni - dovranno necessariamente fare riferimento alla specifica disciplina sportiva descritta nei regolamenti delle FSN e delle DSA.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, è stata data attuazione alla Legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023) in materia di accertamento tributario, nel cui ambito è ricompresa l'introduzione del concordato preventivo biennale. Il primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.

Sul fronte temporale, 2 sono le date che devono essere evidenziate:

- entro il 1° aprile di ogni anno (15 giugno per il periodo d'imposta 2024 ed entro il 15 aprile per l'anno 2025) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, appositi programmi per l'acquisizione dei dati necessari per la formulazione della proposta di concordato. Con apposito provvedimento direttoriale saranno individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria;
- entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (entro il 15 ottobre per l'anno 2024) il contribuente può aderire alla proposta di concordato.

Elaborazione della proposta di concordato

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Dal contenuto delle disposizioni del D.Lgs. 13/2024 sembra evidente la centralità dei dati Isa di ciascun contribuente, nonché dei dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68629, sono stati approvati i modelli Isa all'interno dei quali è stato inserito il quadro P per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68718, sono state approvate inoltre le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale e della relativa accettazione, da dichiarare con i modelli Redditi 2024.

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:

- esercenti attività d'impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l'effettiva applicazione degli Isa;
- persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Per quest'ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l'anno 2024.

Per entrambe le categorie di soggetti, per l'accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e, quindi, per il 2023) l'assenza di

debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione.

Cause di esclusione

Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l'obbligo di presentazione;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.L.gs. 74/2000, o di cui all'articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).

Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un'ulteriore causa di esclusione: inizio dell'attività nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

Effetti dell'accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l'accettazione impegna anche i soci o gli associati.

L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all'articolo 35-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Adempimenti

Nei periodi d'imposta oggetti di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.

Redditi e valore della produzione oggetto di concordato

I redditi proposti dall'Amministrazione finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza. In particolare:

- il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo le regole previste nell'articolo 54, Tuir senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione;
- il reddito d'impresa è individuato ai sensi degli articoli 56 e 66, Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), nonché dei redditi di partecipazione;
- il reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.

Per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, il reddito concordato deve essere rettificato della sommatoria algebrica delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), fermo restando un reddito minimo di 2.000 euro. In presenza di perdite fiscali riferite a periodi d'imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato (fermo restando il predetto limite di 2.000 euro).

Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della produzione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.

Poiché l'adesione al concordato preventivo riguarda solamente le imposte dirette e l'Irap, è stabilito che l'adesione non produce affetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

L'accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione dell'Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

È stabilito che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuare con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest'ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica la predetta differenza. È altresì previsto che per i contribuenti che accettano la proposta di concordato sono attribuiti i benefici premiali Isa di cui all'articolo 9-bis, D.L. 50/2017.

Determinazione degli acconti

Nei periodi d'imposta di applicazione del concordato è previsto che gli acconti per le imposte sui redditi e per l'Irap siano calcolati tenendo conto del reddito e del valore della produzione concordati. Una speciale disposizione è prevista per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024, per il quale alla data di accettazione della proposta (15 ottobre 2024) il contribuente ha già versato la prima rata. È stabilito che per coloro che aderiscono alla proposta di concordato, la seconda rata di acconto (da versarsi entro il prossimo 30 novembre 2024) è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto per il periodo d'imposta 2024 in base al reddito concordato e quanto già versato con la prima rata. In buona sostanza, è richiesto al contribuente che aderisce al concordato di versare gli acconti per il periodo d'imposta 2024 già tenendo conto del reddito concordato.

Cessazione e decadenza dal concordato

In relazione alle cause di cessazione e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d'imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d'imposta.

Costituiscono cause di cessazione:

- la modifica dell'attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
- la cessazione dell'attività in uno dei 2 periodi d'imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

Costituiscono cause di decadenza:

- accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;
- la modifica o l'integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- verifica di una causa di esclusione (indicate nell'apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
- omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell'attività di controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

Altri aspetti

Il D.Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento:

- per i periodi d'imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria non risultino cause di decadenza;
- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell'ISEE, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
- per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d'imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 15 ottobre 2024 (o entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta).

I formulari operativi

FAC SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

Sede legale
Iscritta al Registro Imprese della
N. iscrizione e codice fiscale:
Iscritta al R.E.A. n.
Capitale sociale sottoscritto € Interamente versato
Partita Iva:

Verbale dell'assemblea degli azionisti/dei soci del .././....

Il giorno .././...., alle ore, in si è riunita l'assemblea dei soci della società per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione:

-, Consigliere
-, Consigliere

e sono assenti giustificati:

-, Consigliere
-, Consigliere

Risultano presenti, in proprio o per delega il solo socio

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. dello statuto, il Sig., nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società [oppure: di amministratore unico], il quale chiama a fungere da Segretario il Sig.

Il Presidente constata che l'odierna Assemblea è stata convocata in prima convocazione, sull'ordine del giorno sopra riportato, con avviso [a mezzo raccomandata/PEC agli aventi diritto in data / sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del, foglio inserzioni n. pagina avviso n. oppure sul quotidiano "....." nell'edizione del giorno alla pag.].

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dell'assemblea constata che, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa civilistica e dallo statuto sociale, l'assemblea stessa non può considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e

DICHIARA

che l'assemblea della società non è regolarmente costituita e pertanto da ritenersi deserta. Il Presidente sottoscrive che provvederà quanto prima ad una nuova convocazione nel rispetto dei tempi previsti dallo statuto sociale [oppure: dichiara che l'Assemblea si intende riconvocata in seconda adunanza fissata per il giorno alle ore, come risulta dall'avviso di convocazione sopra menzionato].

Null'altro essendovi da dichiarare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Il segretario

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2023.

L'iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

Pertanto, rispetto a quanto accaduto fino al bilancio dell'esercizio 2021, anche per quest'anno non risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l'approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ne consegue che il bilancio al 31 dicembre 2023 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.

Termine approvazione del bilancio

L'articolo 2364, cod. civ. stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in 2 ipotesi:

1. società obbligata alla redazione del bilancio consolidato "ovvero";
2. quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.).

Lo statuto assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell'assemblea ordinaria, in quanto l'articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni
Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.
Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).
Società che hanno visto la loro partecipazione a ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies, cod. civ..

Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi Principi contabili, come l'adozione degli IAS.
Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.
Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare i SAL da parte del committente (specie per cantieri all'estero).
Cause di forza maggiore (ad esempio furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.
Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorzio le poste rilevanti.

Come precisato da Assonime (News 18 marzo 2020), l'utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea:

- non deve essere motivato da parte della società;
- dovrebbe intendersi riferito alla data di "*prima convocazione*" dell'assemblea, con l'effetto che l'assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
- rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l'assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (ad esempio, per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio).

Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga in caso di termine ordinario, in data 29 aprile 2024 (120 giorni dal 31 dicembre 2023), ovvero in caso di proroga del termine, entro il 28 giugno 2024 (180 giorni dal 31 dicembre 2023).



È bene rammentare, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 29 aprile 2024 (ovvero, 28 giugno 2024 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2023 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.

Termine approvazione bilancio			
Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2023	
		Ordinario	Prorogato
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30 marzo 2024	29 maggio 2024
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori			
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30 marzo 2024	29 maggio 2024
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)			
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	14 aprile 2024	13 giugno 2024
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	14 aprile 2024	13 giugno 2024
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle Srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, così Cassazione SS.UU. n. 23218/2013)	21 aprile 2024	20 giugno 2024
Assemblea per l'approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	29 aprile 2024	28 giugno 2024
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (ex articolo 13, D.P.R. 131/1986, come modificato dall'articolo 14, D.L. 73/2022 che ha differito il termine di registrazione da 20 a 30 giorni)	29 maggio 2024	28 luglio 2024
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro Imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	29 maggio 2024	28 luglio 2024

Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	28 febbraio 2025	28 febbraio 2025
---	---	------------------	------------------

L'approvazione della bozza di bilancio

L'organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 30 marzo 2024; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.

È, infatti, necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

Spa	Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto	Articolo 2369, cod. civ.
Srl	La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto	Articolo 2479-bis, cod. civ.

È opportuno infine ricordare che a seguito della conversione in legge del c.d. "Decreto milleproroghe" (D.L. 215/2023), è stata prorogata al prossimo 30 aprile 2024 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità *on line* a prescindere dalla presenza della clausola statutaria.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

BOLLETTE DOGANALI: COME SCARICARE IL PROSPETTO DI RIEPILOGO PER DETRARRE L'IVA

A seguito dell'introduzione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione, si ricorda che a decorrere dal 9 giugno 2022 l'Agenzia delle dogane ha previsto la soppressione della bolletta doganale cartacea e la generazione del *"Prospetto di riepilogo ai fini contabili"* che gli operatori economici devono scaricare dall'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

Nella presente circolare riportiamo la procedura da seguire per poter scaricare il prospetto di riepilogo.

Occorre dapprima ricordare che le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto: devono essere registrate nel registro Iva acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione e quindi al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno della sua ricezione.

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata la duplice condizione:

- possesso della bolletta doganale;
- annotazione nel registro Iva acquisti.

Non è tuttavia più previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo.

Scaricare prospetto riepilogativo

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle *"bollette"* di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione, l'Agenzia delle dogane e monopoli ha messo a disposizione del contribuente un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale.

Il modello è condiviso con l'Agenzia delle entrate e definito con la determinazione direttoriale prot. n. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Il prospetto di riepilogo ai fini contabili, in considerazione della circolare n. 22/D/2022, viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci e tiene conto del fatto che le merci siano state svincolate per intera dichiarazione o per articoli e anche delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

Operativamente, è possibile accedere e scaricare il *"Prospetto di riepilogo ai fini contabili"* attraverso l'applicazione *"Gestione documenti – Dichiarazioni doganali"*.



Per effettuare l'accesso al portale è necessario preventivamente aver aderito all'utilizzo dei servizi telematici doganali. L'istanza di adesione, da inviare tramite pec all'Agenzia doganale di competenza, deve essere predisposta accedendo al seguente *link*:

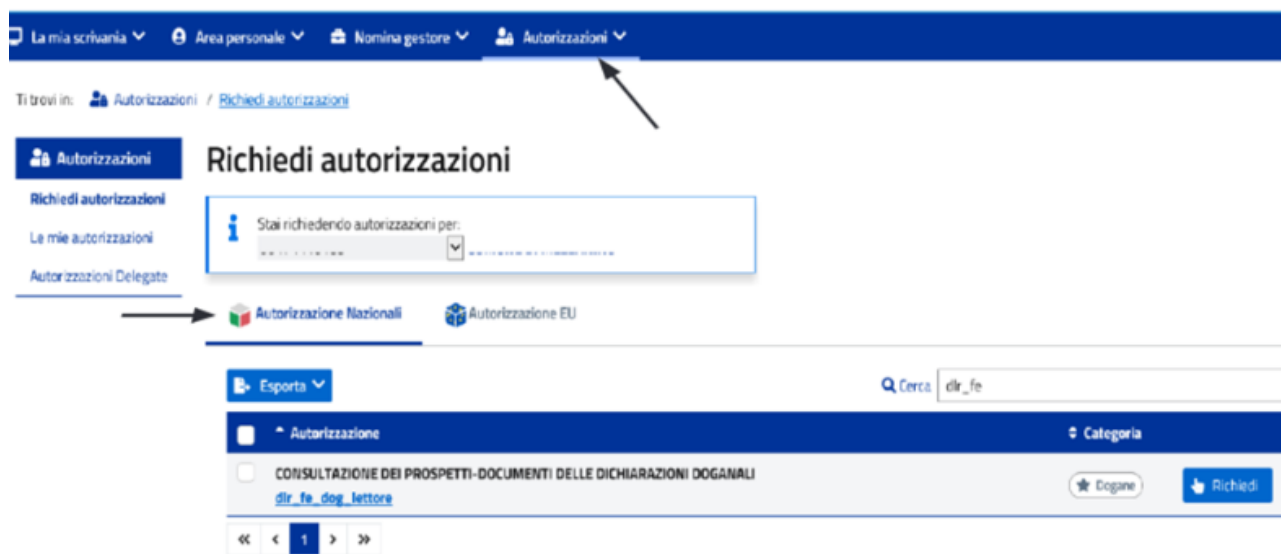
<http://stdru.adm.gov.it/SchedaWeb/RegistrareUtenteServlet?UC=4&SC=1&ST=1>

Nel dettaglio, si dovrà procedere come segue:

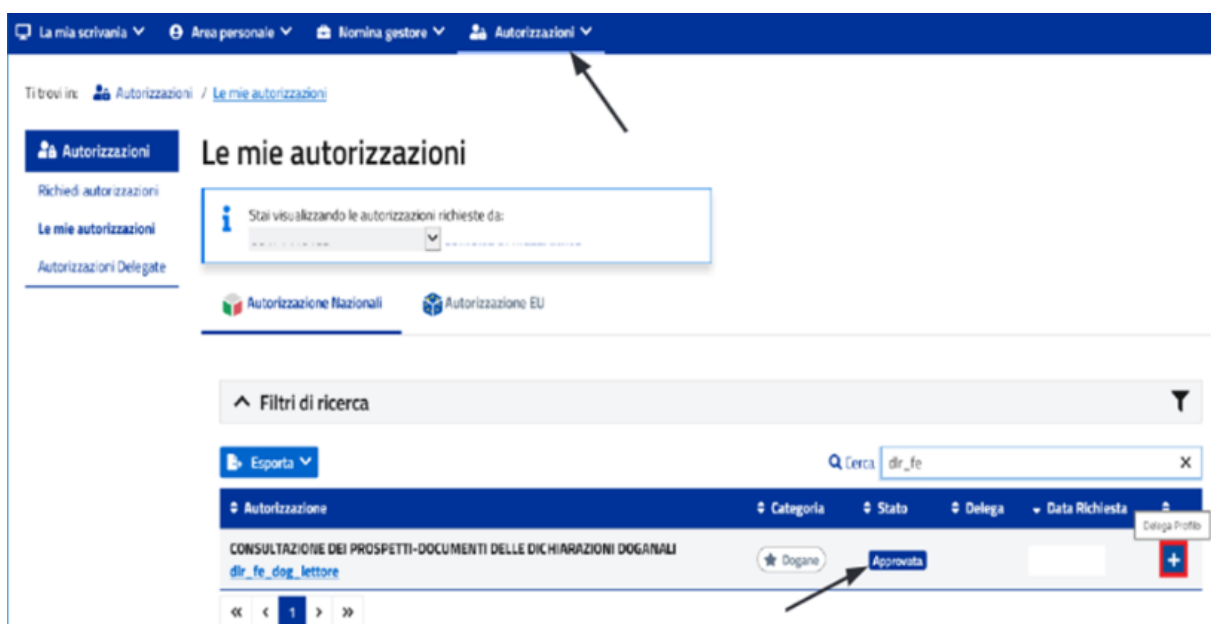
1. effettuare l'accesso alla sezione *"Mio profilo"* nel portale dell'Agenzia delle dogane.



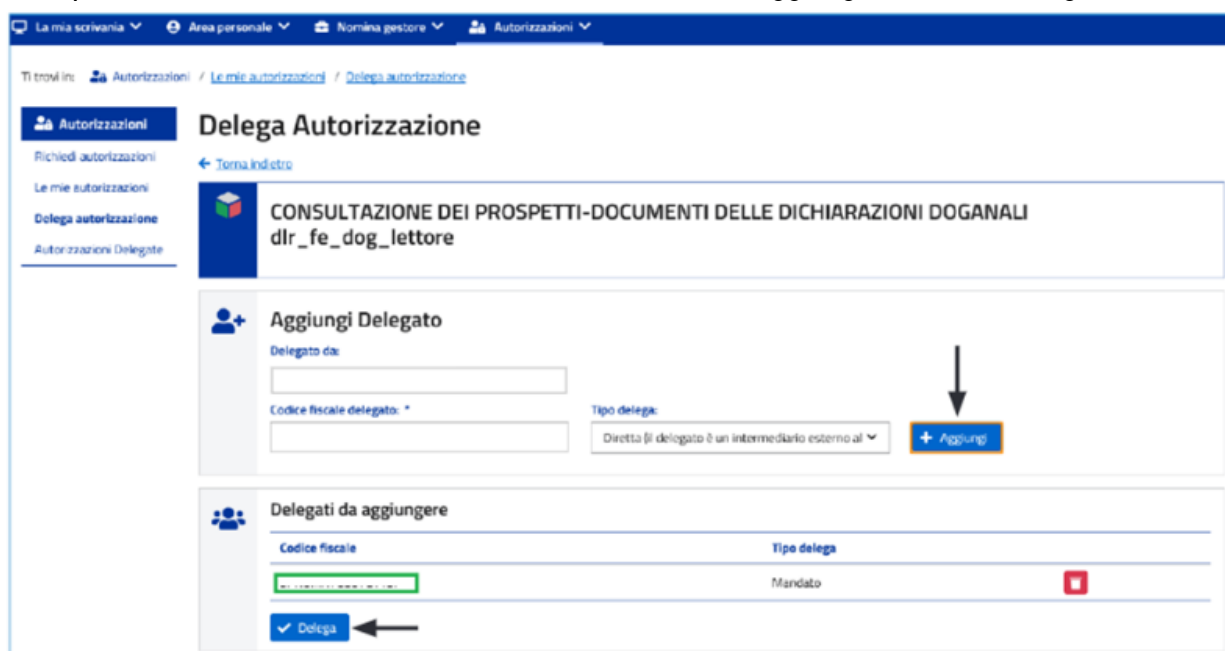
2. chiedere l'autorizzazione ad accedere in qualità di *"Importatore"* tramite l'apposita procedura. Accedere al menù *"Autorizzazioni"* / *"Richiedi autorizzazioni"* e selezionare il servizio *"Consultazione dei prospetti – Documenti delle dichiarazioni doganali"* della lista *"Autorizzazioni nazionali"*.



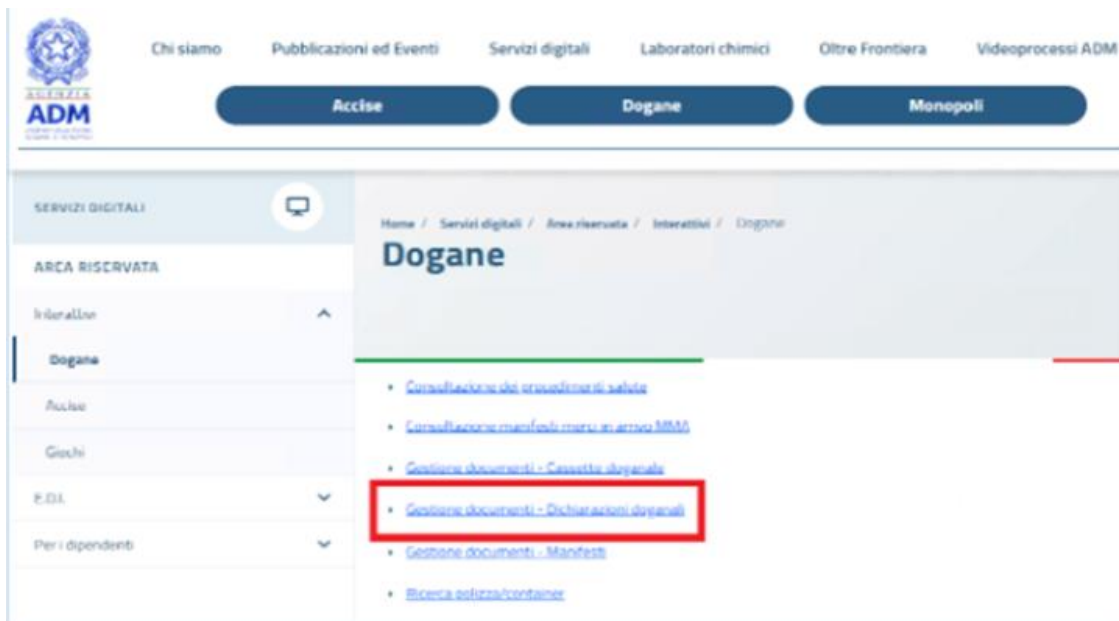
3. Accedere alla pagina *"Le mie autorizzazioni"* e scegliere il servizio per cui l'importatore è stato autorizzato.



4. procedere con il tasto “+” per indicare il soggetto incaricato/delegato alla consultazione del documento, inserendo il relativo codice fiscale e la tipologia di delega che è stata conferita. Si noti che l’operatore deve confermare l’inserimento con il tasto “Aggiungi” e, infine, “Delega”.



Terminata la procedura di autorizzazione e indicazione del soggetto delegato, quest’ultimo potrà visionare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili accedendo all’area riservata del Portale Agenzia delle dogane e monopoli (con SPID/CNS/CIE), scegliendo la sezione “Interattivi”/“Dogane”/“Gestione documenti - dichiarazioni doganali”.



Scritture contabili

Dal punto di vista contabile la bolla doganale va registrata nel registro Iva acquisti e nel libro giornale, aprendo un conto acceso a un fornitore fittizio che chiameremo *"Fornitore dogana"*, mentre l'imponibile viene imputato a uno specifico conto da aprire nel piano dei conti che potrebbe essere Acquisti extra UE.

Diversi	a	Fornitore dogana
Acquisti extra UE		
Iva c/acquisti		

Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione
MRN: ver.
Generato il

Ufficio	Data svincolo		 
	Data dichiarazione	Data accettazione	
Importo totale fatturato	Tasso di cambio	Totale articoli	
Riepilogo relative a tutti gli articoli			
Elenco articoli:			
Sono presenti articoli non svincolati			

Rappresentante	Rappresentante fiscale	Importatore
Elenco fatture		
Condizioni di Consegna		

Liquidazione dazi	
	Totale dazi

Liquidazione tributi nazionali		
Codice Tributo	Imponibile	Aliquota Importo
		Totale tributi

Liquidazione IVA		
Codice Tributo	Imponibile	Aliquota Importo
		Totale IVA

lettera di intento numero :

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 18 marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2024 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2023, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 1° luglio 2024 con maggiorazione degli interessi.

Certificazione Unica

Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi 2023. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.

Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2023 dalle società di capitali.

lunedì 25 marzo**Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

martedì 2 aprile**Presentazione elenchi Intra-12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello UniEmens individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2024.

FIRR

Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2023.

giovedì 4 aprile

Comunicazione opzioni articolo 121, D.L. 34/2020 per interventi edilizi

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2023 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2023 sulle parti comuni degli edifici condominiali.

lunedì 15 aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.